

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1938-XVII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL

Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, foglio 72. — MANCINI

REGIO DECRETO 25 ottobre 1938-XVI, n. 2176.

Riconoscimento giuridico ed approvazione dello statuto dell'Ente Nazionale di Propaganda per la Prevenzione Infortuni (E.N.P.I.).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la domanda in data 21 maggio 1938-XVI con la quale la Confederazione fascista degli industriali ha chiesto il riconoscimento giuridico dell'Ente Nazionale di Propaganda per la Prevenzione Infortuni (E.N.P.I.) costituito per gli scopi di cui all'art. 4, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, e che sia approvato il relativo statuto;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonché la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È concesso il riconoscimento giuridico a norma ed agli effetti della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, all'Ente Nazionale di Propaganda per la Prevenzione Infortuni (E.N.P.I.) e ne è approvato lo statuto secondo il testo annesso al presente decreto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nell'art. 6 del Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1382, sono applicabili anche nei confronti dell'Ente al quale viene concesso il riconoscimento giuridico con l'art. 1 del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1938-XVI

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — LANTINI

Visto, il Guardasigilli: SOLMI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1939-XVII
Atti del Governo, registro 406, foglio 61. — MANCINI

Statuto dell'Ente Nazionale di Propaganda per la Prevenzione Infortuni (E.N.P.I.)

TITOLO I.

Costituzione - Scopi.

Art. 1.

È costituito, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, l'Ente Nazionale di Propaganda per la Prevenzione Infortuni.

L'Ente aderisce alla Confederazione fascista degli industriali.

Esso ha sede in Roma. Per il miglior raggiungimento dei suoi scopi, può istituire uffici o servizi anche in altre città del Regno.

Art. 2.

L'Ente ha lo scopo di promuovere:

a) lo studio di tutte le questioni di ordine tecnico ed organizzativo riflettenti la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;

b) le proposte, alle autorità competenti, in ordine alle norme di prevenzione già esistenti, ed alla emanazione di norme nuove, e di azione sistematica in favore della loro applicazione nelle aziende industriali;

c) la raccolta, l'apprestamento e l'esposizione di macchine, strumenti, modelli e disegni di apparecchi per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;

d) la propaganda per l'impiego e la migliore utilizzazione degli apparecchi medesimi;

e) l'assistenza e consulenza alle aziende industriali, per le installazioni preventive;

f) le iniziative di vario genere, rivolte a creare nei produttori e nei loro dipendenti una coscienza antinfortunistica (cartelli ed opuscoli di volgarizzazione; utilizzazione della stampa tecnica e di quella quotidiana; cineteche; conferenze; gare aziendali o professionali);

g) il servizio di consulenza e di collaudo per conto di Enti e di privati, ai fini della prevenzione degli infortuni, della sicurezza in genere e dell'igiene del lavoro;

h) la costituzione, nell'interesse delle aziende, di servizi per assicurare la tutela e l'igiene del lavoro ai fini della prevenzione degli infortuni;

i) ed in generale tutte le attività che possono contribuire direttamente od indirettamente alla prevenzione degli infortuni ed alla sicurezza e all'igiene del lavoro.

Art. 3.

Sono soci dell'Ente le Organizzazioni, gli Enti e le Aziende, che, intendendo avvalersi dei servizi dall'Ente stesso posti in essere, presentino apposita domanda, impegnandosi ad accettare le condizioni che saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione.

L'iscrizione, che dovrà essere approvata dalla Giunta esecutiva, vale per tre anni consecutivi a decorrere dall'inizio del semestre dell'anno solare in cui l'iscrizione è avvenuta, e s'intende tacitamente rinnovata per uguale tempo per periodi successivi, se non sia stato presentato dal socio formale atto di dimissioni.

Le dimissioni non sono valide se non vengono comunicate a mezzo di lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza del triennio in corso, computabile dalla data di iscrizione o di tacita rinnovazione.

TITOLO II.

Organi dell'Ente - Competenze.

Art. 4.

Sono organi dell'Ente:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) la Giunta esecutiva;
- c) il presidente;
- d) il segretario generale.

Art. 5.

Il Consiglio di amministrazione è formato:

- a) di nove rappresentanti designati dalla Confederazione fascista degli industriali;
- b) di nove rappresentanti designati dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;
- c) di un rappresentante designato dalla Confederazione fascista dei commercianti;
- d) di un rappresentante designato dalla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio;
- e) di un rappresentante designato dalla Federazione nazionale fascista delle casse mutue dell'industria;
- f) di due rappresentanti designati dal Ministero delle corporazioni;
- g) di un rappresentante designato dal Ministero dell'interno fra i propri funzionari medici;
- h) di due rappresentanti designati dall'Istituto Nazionale Fascista Assicurazioni Infortuni sul Lavoro (I.N.F.A.I.L.);
- i) di un rappresentante designato dalla Federazione nazionale fascista delle imprese di assicurazione;
- l) di un rappresentante designato dal Concordato italiano incendio;
- m) di due rappresentanti designati dall'Ente Nazionale Italiano per l'Organizzazione Scientifica del Lavoro (E.N.I.O.S.);
- n) di due rappresentanti designati dalla Federazione nazionale fascista dirigenti aziende industriali;
- o) di due rappresentanti designati dalla Federazione nazionale fascista dei proprietari di fabbricati;
- p) di due rappresentanti designati dal Patronato nazionale per l'assistenza sociale;
- q) di due rappresentanti designati dall'Ente per l'unificazione nell'industria;
- r) del segretario generale dell'Ente.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione dà le direttive tecniche ed amministrative, ed ha tutti i poteri per deliberare sulla gestione dell'Ente e del suo patrimonio, ivi compresi quelli relativi alla stipulazione dei contratti, azioni giudiziarie e transazioni; e per deliberare l'acquisto e la vendita di immobili e qualsiasi conseguente eventuale operazione di iscrizione o cancellazione ipotecaria.

In particolare il Consiglio di amministrazione:

a) approva i bilanci preventivi e consuntivi, proposti dalla Giunta esecutiva e cura la raccolta dei mezzi necessari per l'attuazione degli scopi dell'Ente stesso.

Il Consiglio può delegare al presidente ed al consigliere amministratore i poteri necessari per introdurre nel bilancio preventivo le modificazioni che fossero richieste per la sua approvazione in sede tutoria;

b) nomina nel suo seno i membri elettivi della Giunta esecutiva, il consigliere amministratore e due vice presidenti dell'Ente, scegliendo questi uno tra i rappresentanti della

Confederazione fascista degli industriali ed uno tra quelli della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;

- c) nomina il segretario ed il vice segretario generale;
- d) delibera sulle modifiche al presente statuto;
- e) dà il suo parere su ogni oggetto che sia sottoposto al suo esame dalla Giunta esecutiva;
- f) fissa le norme di regolamento delle proprie adunanze.

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione, si riunisce in via ordinaria due volte all'anno, e, in via straordinaria, sempre quando sia ritenuto necessario dal presidente, o sia richiesto da almeno cinque dei suoi componenti.

I sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio senza voto deliberativo.

L'avviso di convocazione è inviato normalmente otto giorni prima; in caso di urgenza il preavviso può essere abbreviato a due giorni e l'invito può essere fatto anche con telegramma.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la metà dei componenti.

Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti. Non è ammessa la delega. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 8.

La Giunta esecutiva si compone del presidente, dei due vice presidenti, di un consigliere, designato dal Ministero delle corporazioni tra i suoi rappresentanti, di un consigliere designato dall'Istituto nazionale fascista delle assicurazioni infortuni sul lavoro fra i suoi rappresentanti, di altri due consiglieri nominati dal Consiglio di amministrazione, uno fra i rappresentanti dei datori di lavoro dell'industria ed uno fra i rappresentanti dei lavoratori dell'industria, del segretario generale e del consigliere amministratore.

La convocazione è fatta mediante avvisi diramati ai membri almeno quattro giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza il predetto termine potrà essere ridotto a due giorni.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno quattro dei membri, oltre il presidente.

Art. 9.

La Giunta esecutiva ha il compito:

- a) di curare il conseguimento dei fini statutari dell'Ente in armonia con le deliberazioni del Consiglio;
- b) di deliberare, non oltre il 30 settembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'Ente da sottoporre al Consiglio;
- c) di deliberare i regolamenti e i quadri del personale dell'Ente in base alle direttive della Confederazione fascista degli industriali;
- d) di dar parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame;
- e) di esercitare, in caso di urgenza, tutti i poteri del Consiglio, salvo ratifica di questo alla prima riunione;
- f) di adempiere a tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dai regolamenti o dalle disposizioni delle competenti autorità.

La Giunta esecutiva coadiuva il presidente nella esplicazione del suo mandato e prende tutti i provvedimenti per i quali le sia demandata facoltà dal Consiglio di amministrazione.

Art. 10.

Il presidente, nominato dal presidente della Confederazione fascista degli industriali, ha la rappresentanza dell'Ente tanto nei rapporti interni quanto nei rapporti coi terzi e con i competenti organi superiori. Egli vigila sull'esatta osservanza delle deliberazioni della Giunta esecutiva e del Consiglio. E' di diritto presidente del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva, che egli convoca a norma del presente statuto.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente sarà sostituito dal vice presidente, da lui, di volta in volta, designato.

Le nomine del presidente e dei vice presidenti debbono essere approvate ai sensi di legge.

Art. 11.

Il segretario generale è nominato dal Consiglio di amministrazione.

Spetta al segretario generale:

- a) di sovrintendere all'organizzazione ed all'andamento dei servizi dell'Ente, di cui ha la responsabilità;
- b) di provvedere all'assunzione ed al licenziamento del personale ed all'adozione di provvedimenti disciplinari a suo carico;
- c) di esplicitare tutti gli incarichi che gli siano affidati dal Consiglio, dalla Giunta o dal presidente.

Il segretario generale è coadiuvato e, in caso di sua assenza o impedimento, sostituito, da un vice segretario generale, nominato dal Consiglio di amministrazione.

Il vice segretario generale esercita le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva.

Art. 12.

Il consigliere amministratore predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo, che debbono essere presentati, per l'approvazione, alla Giunta ed al Consiglio di amministrazione.

Art. 13.

Tutti gli eletti o nominati alle cariche sociali durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Nel caso che, durante il triennio, uno o più di essi venissero, per qualsiasi ragione, a cessare dall'ufficio, sarà provveduto alla relativa surrogazione, mediante designazione da parte degli organi competenti.

Coloro che sono nominati in sostituzione dei membri venuti a mancare prima della scadenza rimangono in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che essi hanno sostituito.

TITOLO IV.

Patrimonio - Amministrazione e bilanci.

Art. 14.

Il patrimonio dell'Ente è formato:

- a) dei beni mobili e immobili e dei valori che, per acquisti, lasciti e donazioni, o comunque, vengano in possesso dell'Ente;
- b) delle somme accantonate per qualsiasi scopo, fino a che non siano erogate.

All'inizio di ogni esercizio finanziario dovrà essere presentato al Consiglio l'inventario del patrimonio regolarmente aggiornato e compilato secondo le norme della legge 18 gennaio 1934, n. 293.

Art. 15.

Le entrate dell'Ente sono costituite:

- a) dai redditi del patrimonio dell'Ente;
- b) dagli eventuali contributi e proventi dei servizi;
- c) dalle quote sociali.

Art. 16.

Per l'amministrazione del patrimonio e delle entrate sociali, nonché per la formazione del bilancio preventivo, e del conto consuntivo e degli altri atti e documenti di cui all'art. 29 della legge 18 gennaio 1934, n. 293, dovranno osservarsi le norme di cui alla legge medesima.

Le stesse norme valgono anche per le eventuali responsabilità del presidente e delle altre persone contemplate negli articoli 43, 44 e 45 della predetta legge.

Per ciascun esercizio finanziario deve esser costituito un collegio di cinque sindaci nominati, ai sensi della legge 18 gennaio 1934, n. 293:

- a) uno dal Ministero delle corporazioni;
- b) uno dalla Confederazione fascista degli industriali;
- c) uno dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria;
- d) due dal Consiglio di amministrazione.

Art. 17.

L'Ente può accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi possono essere interamente erogati a determinati scopi, purché rientranti tra quelli per cui l'Ente stesso è costituito.

Art. 18.

Per quanto altro non è previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto della Confederazione fascista degli industriali, le deliberazioni di questa e, in mancanza, le norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia
Imperatore d'Etiopia

Il Ministro per le corporazioni
LANTINI

REGIO DECRETO 22 dicembre 1938-XVII, n. 2177.

Autorizzazione al comune di Viareggio a modificare la denominazione della frazione Torre del Lago in « Torre del Lago Puccini ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la domanda in data 14 novembre 1938-XVII, con la quale il commissario prefettizio per la straordinaria amministrazione del comune di Viareggio, in esecuzione della propria deliberazione del 30 ottobre 1937-XVI, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione della frazione Torre del Lago in « Torre del Lago Puccini »;

Visto il parere favorevole manifestato dal Rettorato provinciale di Lucca, in adunanza 20 dicembre 1937-XVI;

Veduto l'art. 266 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Nostro decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383;